



# Banca Popolare di Sondrio

## Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori

### Apertura di credito in conto corrente

Pagina 1 di 6

Edizione: 05/03/2019

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

#### CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata varia da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.

Di solito viene richiesto per acquistare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.

Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

#### I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI – APERTURA DI CREDITO

L'apertura di credito è il contratto con il quale la Banca si obbliga a mettere a disposizione del **Cliente - Consumatore** per un periodo di tempo determinato o indeterminato una data somma di denaro, con facoltà di addebitare il conto corrente oltre la disponibilità sino alla concorrenza della cifra concordata.

Il Cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare la somma messa a disposizione dalla Banca in una o più volte e può inoltre ripristinare la disponibilità con successivi versamenti.

Sull'importo dell'apertura di credito il Cliente dovrà corrispondere un corrispettivo onnicomprensivo trimestrale sull'importo dell'affidamento indipendente dall'effettivo utilizzo, che viene calcolato in percentuale sull'importo dell'affidamento e in base alla durata in giorni dell'affidamento nel trimestre.

L'affidamento può essere assistito da qualsiasi tipo di impegno e/o garanzia.

I **rischi principali** dell'apertura di credito sono da ricondurre alla possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali.

Un ulteriore rischio è legato all'eventualità che la Banca richieda delle garanzie integrative o proceda all'escussione delle garanzie in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte da parte del Cliente.

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

##### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

**Importo totale del credito: 1.500,00 euro**  
**Costo totale del credito: 62,60 euro**  
**Importo totale dovuto dal cliente: 1562,60 euro**  
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 17,768%**

#### Ipotesi 1

Affidamento di **1.500 euro** con contratto a tempo indeterminato.

Si assume che esso abbia una durata a revoca e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è calcolato ipotizzando l'applicazione del tasso di interesse (tasso debitore nominale annuo), gli oneri derivanti dal corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA) e altri oneri quali il costo dell'operazione per l'utilizzo dell'anticipazione – si considera il costo di un bonifico SEPA eseguito allo sportello verso altra banca – e le spese per produzione e invio/consegna delle relative comunicazioni al Cliente.

Il TAEG è calcolato con divisore 365.

Il valore massimo del tasso applicato non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

Accordato		1.500,00 euro
Tasso debitore nominale annuo	13,000 %	48,75 euro
Corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA)	0,50 %	7,50 euro
Altri oneri		6,35 euro
TAEG		17,768 %

**Importo totale del credito: 1.500,00 euro**  
**Costo totale del credito: 232,50 euro**  
**Importo totale dovuto dal cliente: 1732,50 euro**  
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 15,500%**

**Ipotesi 2**

Affidamento di **1.500 euro** con contratto a tempo determinato.

Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è calcolato ipotizzando l'applicazione del tasso di interesse (tasso debitore nominale annuo), gli oneri derivanti dal corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA) e altri oneri quali il costo dell'operazione per l'utilizzo dell'anticipazione – si considera il costo di un bonifico SEPA eseguito allo sportello verso altra banca – e le spese per produzione e invio/consegna delle relative comunicazioni al Cliente.

Il TAEG è calcolato con divisore 365.

Il valore massimo del tasso applicato non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

Accordato			1.500,00 euro
Tasso debitore nominale annuo		13,000 %	195,00 euro
Corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA)		0,50 %	30,00 euro
Altri oneri			7,50 euro
TAEG			15,500 %

VOCI		COSTI						
Garanzie accettate		La banca può richiedere, in funzione della valutazione di merito creditizio forme di garanzia personali.						
TASSI DISPONIBILI (Fidi in euro)	Valute disponibili	Euro						
	Tasso debitore annuo nominale Periodicità di applicazione annuale	Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile con divisore 365. <u>Tasso fisso</u> - non superiore al 13% <u>Tasso variabile</u> - non superiore al 13%. Il tasso nominale annuo è quello risultante dall'applicazione del parametro di indicizzazione sotto riportato, aumentato di uno spread.						
	Parametri di indicizzazione	- (1A) Tasso BCE - Banca Centrale Europea - (2A) Media Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato in tale mese - (2B) Media Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo - (2C) Media Euribor 1 mese, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo - (2D) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato in tale mese - (2E) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo - (2F) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine trimestre e applicato nell'intero trimestre successivo - (2G) Media Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato a fine trimestre e applicato nell'intero trimestre successivo - (2H) Media Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo - (2I) Media Euribor 6 mesi, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo - (2L) Media Euribor 6 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo - (3A) Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo - (3B) Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato il primo giorno del trimestre e applicato per l'intero trimestre - (3C) Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo - (3D) Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato il primo giorno del trimestre e applicato per l'intero trimestre - (4A) Media della quotazione media mensile dell'"Euribor - Euro Interbank Offered Rate" a tre mesi, così come determinato dal decreto del Ministero del Tesoro del 23-12-98, pubblicata su "Il Sole 24 Ore", rilevata e applicata con decorrenza secondo la seguente tabella: <table border="1" data-bbox="730 1906 1348 2031"> <thead> <tr> <th>Data di rilevazione e decorrenza</th> <th>Rilevazione Media Euribor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dal 01 gennaio al 31 marzo</td> <td>dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno</td> </tr> <tr> <td>Dal 01 aprile al 30 giugno</td> <td>marzo, aprile, maggio dello stesso anno</td> </tr> </tbody> </table>		Data di rilevazione e decorrenza	Rilevazione Media Euribor	Dal 01 gennaio al 31 marzo	dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno	Dal 01 aprile al 30 giugno
Data di rilevazione e decorrenza	Rilevazione Media Euribor							
Dal 01 gennaio al 31 marzo	dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno							
Dal 01 aprile al 30 giugno	marzo, aprile, maggio dello stesso anno							

		Dal 01 luglio al 30 settembre	giugno, luglio, agosto dello stesso anno
		Dal 01 ottobre al 31 dicembre	settembre, ottobre, novembre dello stesso anno
Spese per la gestione del rapporto	Spread	Massimo 10 punti percentuali	
	Corrispettivo trimestrale sul Fido Accordato (CFA)* (* Tra parentesi è indicata la percentuale annua)	0,50% (2,00%) Periodicità di applicazione trimestrale	
	Commissione istruttoria veloce (CIV)	<b>Commissione per Consumatore</b> 22,00 euro per ogni sconfinamento per più di 100,00 euro oltre il fido accordato, applicata in sede di liquidazione trimestrale, salvo franchigia di legge non oltre 500,00 euro di sconfinamento non più di 7 giorni consecutivi, una volta per ciascun trimestre solare. Addebito massimo trimestrale: 150,00 euro. Il completo rientro deve avvenire entro sette giorni dallo sconfinamento. L'eventuale peggioramento, rispetto allo sconfinamento iniziale, per più di ulteriori 100,00 euro, comporta l'addebito di una nuova commissione. Ciò anche se detto peggioramento si registra rispetto al minore fra i saldi debitori durante il rientro dall'esposizione. Il saldo corrispondente a ciascun peggioramento che determina l'applicabilità di una nuova commissione diviene la base su cui calcolare i successivi.	
	Spese per produzione e invio/consegna rendiconto periodico	Non previsto (il rendiconto non è previsto poiché i movimenti vengono riportati nell'estratto conto del conto corrente al quale è collegato il fido e per i cui costi si rinvia al foglio informativo di riferimento).	
	Spese per produzione e invio/consegna lettere contabili	Le lettere contabili sono fornite nell'ambito del rapporto di conto corrente al quale è collegato il fido e per i cui costi si rinvia al foglio informativo di riferimento.	

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.popso.it](http://www.popso.it)).

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso debitore annuo nominale, per scoperto di conto e di mora. Periodicità di applicazione annuale	Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile con divisore 365. Non superiore al 13%.
--	---

#### TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Di norma, non superiore a 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Sono esclusi i tempi per eventuali supplementi di istruttoria necessaria per verificare nuovi elementi tecnico/legali emersi in nel corso della stessa.
Disponibilità dell'importo	Giorno delle stipula, salvo la necessità di raccogliere determinate garanzie.

#### INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 15 giorni dalla richiesta.  
**Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.**

Ultime due dichiarazioni dei redditi	Atto di provenienza dell'immobile da finanziare
Estratto conto dell'ultimo trimestre dei rapporti con altre banche con relativa liquidazione (se non cliente)	Compromesso dell'immobile da acquistare o computo metrico estimativo per l'immobile o per le opere di ristrutturazione da effettuare
Dettaglio aggiornato degli affidamenti bancari con relativi utilizzi	Ultime ricevute di eventuali mutui ipotecari in corso
Ultime due buste paga	Dichiarazione delle proprietà immobiliari

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

#### RECESSO E RECLAMI

##### Recesso dal contratto

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 5 giorni. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lettera a) del D.Lgs. 206/05, la banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni. Analoga facoltà di recesso è riconosciuta al cliente, senza vincoli di motivazione né di preavviso mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

**Reclami**

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo [segreteria.reclami@popso.it](mailto:segreteria.reclami@popso.it) - [reclami@pec.popso.it](mailto:reclami@pec.popso.it). L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

- IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

**CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE**

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito.

**LEGENDA**

<b>CFA - Corrispettivo sul Fido Accordato</b>	Corrispettivo onnicomprensivo trimestrale sull'importo dell'affidamento, indipendente dall'effettivo utilizzo. Viene calcolato in percentuale sull'importo dell'affidamento e in base alla durata in giorni dell'affidamento nel trimestre.
<b>CIV - Commissione istruttoria veloce</b>	Commissione onnicomprensiva dovuta in caso di sconfinamenti. Sono tali sia gli utilizzi oltre l'importo dell'affidamento/apertura di credito (cd. "utilizzi extra fido") e sia quelli in assenza di fido (cd. scoperto di conto). La commissione è dovuta in aggiunta agli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il fido accordato o per lo scoperto di conto in assenza di fido. E' applicata trimestralmente, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto ed è commisurata ai costi medi che la Banca sostiene per svolgere l'istruttoria attraverso la quale viene autorizzato lo sconfinamento. La commissione è applicata soltanto nel caso in cui si verifichi contemporaneamente uno sconfinamento sia sul saldo disponibile sia su quello per valuta di fine giornata. L'applicazione della commissione è esclusa per i clienti consumatori al verificarsi della ricorrenza di entrambi i presupposti indicati nel presente Foglio Informativo e secondo i limiti quantitativi e temporali in esso previsti; l'applicazione della commissione è altresì esclusa qualora lo sconfinamento, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del cliente (consumatore o non consumatore), abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca o qualora lo sconfinamento non abbia avuto luogo perché la banca non vi ha consentito".
<b>Consumatore</b>	E' colui che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
<b>Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti a tasso variabile)/Parametro di riferimento (per i finanziamenti a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Parte finanziata</b>	E' la parte che ha fatto richiesta del finanziamento. Denominata anche Debitore, Cliente.
<b>Recesso</b>	Esercizio di un diritto che consente di sciogliere un vincolo giuridico già esistente senza bisogno del consenso della controparte.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento/di indicizzazione.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale dell'affidamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa quali ad esempio il corrispettivo sul fido accordato (CFA) e le spese per produzione e invio/consegna comunicazioni.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare annualmente, o alla chiusura definitiva del rapporto, gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto nel rispetto dell'articolo 120 secondo comma del TUB (Testo Unico Bancario) e della correlata delibera CICR del 3 agosto 2016.
<b>Tasso debitore per scoperto di conto e di mora</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare annualmente gli interessi sulle somme che determinano un saldo debitore del rapporto. E' il tasso applicato agli sconfinamenti oltre il fido eventualmente accordato o che comunque si verificano per esaurimento del saldo disponibile. Può essere indicizzato a un parametro cui può essere applicato uno spread.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla Legge Usura. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 Legge n. 108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) può essere consultato in filiale e sul sito internet ( <a href="http://www.popso.it">www.popso.it</a> ).

**Informazioni inerenti alla CIV (commissione di istruttoria veloce)**Sconfinamento e correlata istruttoria veloce

La commissione di istruttoria veloce (di seguito, "CIV") è stata introdotta nel 2012 dall'art. 117-bis del TUB-Testo Unico Bancario quale unico onere addebitabile al Cliente, oltre al tasso di interesse debitore, in caso di sconfinamento su un conto corrente, in presenza o meno di fido (apertura di credito). Con il termine "sconfinamento" s'intende l'utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto.

In tali casi, la Banca non ha l'obbligo di consentire lo sconfinamento; pertanto potrebbe impedirlo oppure imporre l'immediato ripristino delle somme utilizzate in supero dei fondi disponibili.

La Banca, al fine di valutare il da farsi, effettua un'istruttoria veloce, anche in assenza di una richiesta formale del Cliente, e può applicare la CIV qualora lo sconfinamento venga permesso e ricorrano le casistiche di seguito descritte.

Misura e modalità di applicazione

La CIV è una commissione che viene corrisposta alla Banca in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.

Con l'espressione "commissione fissa" si intende un onere applicato dalla Banca a prescindere dall'importo dell'operazione. Tale onere è pure espresso in valore assoluto, ovvero si tratta di un importo in euro.

La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti, e correlate "istruttorie veloci", nell'arco della medesima giornata.

La CIV è dovuta quando, avuto riguardo al *saldo disponibile* di fine giornata, si sia verificato uno sconfinamento o l'aggravamento di un sconfinamento precedente.

A tali fini, appare necessario preliminarmente chiarire cosa si intende per "saldo disponibile".

I diversi tipi di saldo

Ad ogni accredito effettuato sul conto corrente possono essere assegnate tre tipologie di date:

- i) **data contabile:** giorno in cui viene effettivamente eseguita la registrazione dell'operazione;
- ii) **data valuta:** giorno da cui decorrono gli interessi sull'importo accreditato;
- iii) **data disponibile:** giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Il saldo disponibile di fine giornata viene determinato riordinando le operazioni registrate su conto corrente (cosiddetti "movimenti") in base alla "data disponibile" e rappresenta l'importo che il Cliente può effettivamente utilizzare per pagamenti o prelievi.

La Banca, nell'intento di favorire la clientela, ha stabilito che la CIV venga applicata soltanto nel caso in cui si verifichi contemporaneamente uno sconfinamento sia sul saldo disponibile e sia su quello per valuta. Si pensi ad esempio al versamento di assegni in conto corrente, le cui somme sono disponibili successivamente rispetto alla maturazione della valuta (cfr. fogli informativi). Grazie all'accennata facilitazione, tali somme potranno essere utilizzate sin dal giorno in cui matura la valuta e ciò non farà scattare la CIV; senza dunque attendere che maturi pure la disponibilità, che potrebbe seguire dopo uno o due giorni. A tale riguardo, andrà posta particolare attenzione in merito alle valute di addebito e di accredito delle operazioni di acquisto e vendita titoli (cfr. fogli informativi).

Conti che liquidano la CIV a fine anno

Al fine di rendere maggiormente consapevole la clientela, per tutti i rapporti che liquidano la CIV a fine anno (es. ControCorrente), sui quali si sia verificato uno sconfinamento assoggettabile alla CIV, in aggiunta al consueto estratto conto trimestrale viene prodotto un riassunto scalare denominato "conteggio previsionale", a scopo puramente informativo, all'interno del quale è indicato anche il dettaglio di calcolo della CIV. Il documento viene prodotto indipendentemente dal fatto che poi la commissione venga effettivamente applicata, ovvero non si tiene conto di eventuali franchigie o altre esenzioni.

Informazioni specifiche nell'estratto conto

Nell'estratto conto trimestrale sono state inserite specifiche informazioni che consentono al Cliente di verificare la corretta applicazione della commissione e pure rilevare la tipologia di tasso debitore applicato a seconda dell'entità dello sconfinamento.

Esclusioni di Legge

La CIV non viene applicata quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. I pagamenti in discorso sono costituiti dalle operazioni contrassegnate dalle seguenti causali: Commissioni; Competenze (addebito interessi); Canone cassetta di sicurezza; Recupero spese comunicazioni; Commissioni tenuta conto titoli; Costo carta di debito; Commissioni Eurocheque; Rimborso finanziamenti; Rettifica valuta; Spese; Storno scrittura; Rettifica contabile; Commissioni cambio moneta; Commissioni di finanziamento; Interessi su finanziamento.

Per i soli Clienti classificati *consumatori* la CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro aventi durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta:

- i. in assenza di fido, sull'ammontare dello sconfinamento non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse debitore per scoperto di conto;
- ii. in presenza di fido, sull'ammontare dello sconfinamento non viene applicata la CIV ma viene applicato il tasso di interesse debitore del fido.

Tasso di interesse debitore

Si precisa che il tasso di interesse debitore viene comunque applicato allo sconfinamento, come precisato nel capitolo precedente, anche qualora la CIV non venisse conteggiata per via delle esclusioni di legge o accordate dalla Banca (per queste ultime si veda il capitolo seguente). Ciò senza limitazioni di sorta correlate all'importo e in base alla valuta delle operazioni poste in essere.

Esclusioni e limitazioni ulteriori introdotte dalla Banca in favore del Cliente

La Banca, nell'intento di favorire la clientela e pure tenuto conto di situazioni particolari che possono talora verificarsi, ha deciso di introdurre ulteriori esenzioni e limitazioni, dettagliate nella tabella che segue.

In particolare, affinché lo sconfinamento possa dare luogo all'applicazione della CIV, l'importo dello stesso deve superare una soglia di una certa consistenza. Inoltre, è stato previsto che gli addebiti a titolo di CIV non possano superare un importo massimo trimestrale. Infine, la Banca ha stabilito che lo sconfinamento debba sussistere sia con riferimento al saldo disponibile e sia a quello per valuta.

## CARATTERISTICHE DELLA CIV

Caratteristiche della CIV	Cliente Consumatore	Cliente non consumatore
Importo unitario della commissione	22,00 euro	39,00 euro
Importo dello sconfinamento (o peggioramento di un precedente sconfinamento) (*)	maggiore di 100,00 euro	maggiore di 1.000,00 euro
Importo massimo addebitabile per trimestre	150,00 euro	1.500,00 euro
Franchigia di Legge	500,00 euro per non più di 7 giorni consecutivi una volta per ciascun trimestre	nessuna
Valuta di addebito della CIV	ultimo giorno del periodo di liquidazione nel quale si è verificato lo sconfinamento (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre)	

(\*) Il peggioramento rispetto a uno sconfinamento precedente prende in considerazione il minore dei saldi a debito durante il rientro dall'esposizione. Il saldo corrispondente a ciascun peggioramento che determina l'applicabilità di una nuova commissione diviene la base su cui calcolare i successivi. In altri termini, il superamento della soglia può avvenire sia a seguito di un singolo peggioramento e sia in caso di peggioramenti successivi ciascuno di importo inferiore alla soglia stessa.

## CASI PRATICI

## Esempio 1

Data	Saldo disponibile (euro)	Importo dello sconfinamento	Giorni di durata dello sconfino	Applicazione CIV se cliente consumatore	Applicazione CIV se cliente non consumatore
01/01/2015	400,00	0,00	0		
02/01/2015	-1.200,00	-1.200,00	1	Si	Si

Nell'esempio 1 il cliente utilizza somme oltre la disponibilità di conto corrente per 1.200 euro. In tale fattispecie al cliente (sia esso soggetto consumatore o non consumatore) viene addebitata la CIV poiché l'importo dello sconfinamento è maggiore della franchigia di legge di 500 euro, di cui godono i consumatori, e anche della soglia di 1.000 euro accordata dalla Banca ai clienti non consumatori.

## Esempio 2

Data	Saldo disponibile (euro)	Importo dello sconfinamento	Giorni di durata dello sconfino	Applicazione CIV se cliente consumatore	Applicazione CIV se Cliente non consumatore
01/01/2015	600,00	0,00	0		
02/01/2015	-800,00	-800,00	1	Si	No

Nell'esempio numero 2, in data 2/01/2015 il cliente consumatore pagherà la CIV in quanto lo sconfinamento, nonostante sia il primo del trimestre, è oltre la franchigia di 500 euro prevista dalla legge. Al cliente non consumatore invece la CIV non verrà applicata poiché lo sconfinamento è inferiore alla soglia di 1.000 euro stabilita dalla Banca.

## Esempio 3

Data	Saldo disponibile (euro)	Importo dello sconfinamento	Conteggio giorni per durata sconfino	Applicazione CIV se cliente consumatore	Applicazione CIV se Cliente non consumatore
01/01/2015	200,00	0,00	0		
05/01/2015	-300,00	-300,00	4	No	No
06/01/2015	500,00	0,00	0		
08/01/2015	-150,00	-150,00	2	Si	No

Nell'esempio numero 3, in data 5/01/2015 notiamo come al cliente consumatore non venga applicata la CIV in quanto lo sconfinamento rientra nei limiti previsti dalla franchigia di legge (importo massimo non superiore a 500 euro per non più di sette giorni consecutivi di calendario). Anche al cliente non consumatore non viene applicata la CIV in quanto lo sconfinamento è inferiore alla soglia di 1.000 euro stabilita dalla Banca.

In data 8/01/2015 al soggetto consumatore viene applicata la CIV poiché si tratta del secondo sconfinamento all'interno del medesimo trimestre e ammonta a 150 euro, dunque superiore alla soglia di 100 euro prevista dal nostro istituto.